

Arriva la delega digitale per chi non possiede Spid e Cie: che cosa prevede il decreto destinato a chi ha difficoltà con i servizi online della Pa

Chi non possiede un'identità digitale con Spid o Cie potrà delegare fino a due persone di fiducia per accedere ai servizi pubblici con un'unica piattaforma. Via libera del Garante. Ora mancano solo la firma del Dpcm e la pubblicazione in Gazzetta: tempi stretti, con scadenza al 30 aprile (Fonte: <https://www.corriere.it/> 12 marzo 2026)



Chi in famiglia si prende cura di persone anziane o non pienamente sufficienti conosce bene il problema: entrare nei servizi di pubblica amministrazione con Spid o Cie può trasformarsi davvero in un incubo. Alcune persone più avanti con l'età che non hanno particolare dimestichezza con la tecnologia possono trovare infatti difficoltà ad accedere al sito delle Agenzie delle Entrate, al sito dell'Inps o nel Fascicolo Elettronico. Ora un nuovo decreto intende disciplinare la gestione delle deleghe per consentire a chi non ha identità digitale di affidare a due persone di fiducia l'accesso ai servizi pubblici. Alcune forme di delega già esistono, ma sono estremamente frammentate. La novità è che verrà creata una piattaforma centralizzata unica, valida per tutti i servizi di Pa, gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il [Garante della Privacy](#) ha dato infatti parere favorevole a uno schema di Dpcm che istituisce la Piattaforma di gestione delle deleghe: un sistema che permetterà ai cittadini di autorizzare fino a due persone di fiducia ad accedere, per loro conto, ad alcuni servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Chiunque sia iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) potrà delegare fino a due soggetti, anch'essi iscritti in Anpr, ad operare su determinati servizi online che richiedono identificazione informatica. L'obiettivo è semplice: aiutare chi non ha o

non riesce ad avere l'identità digitale con Spid e Cie fornendo la possibilità di delegare questa funzione a qualcuno di cui si fida con regole e garanzie per la privacy uniformi per tutte le piattaforme. Una delega sola potrà valere su più servizi di enti diversi.

Un sistema rinnovato dopo le criticità del 2022

Il parere favorevole del 12 febbraio 2026 non è arrivato subito. Già nel 2022 il Garante aveva sollevato forti perplessità su una precedente versione del sistema: consentire a terzi l'accesso ai servizi online di una persona espone a rischi concreti, come la consultazione di dati sanitari, reddituali o bancari, operazioni con effetti legali o patrimoniali sul delegante, e il **rischio concreto di abusi e frodi anche a danno della finanza pubblica**. La revisione del modello originario ha introdotto diverse **garanzie aggiuntive**: tracciamento degli accessi, limiti precisi, verifiche automatiche e una **cornice più solida sul piano della privacy**. Tutte caratteristiche che hanno convinto l'Autorità a esprimersi favorevolmente.

Chi può delegare e chi può essere delegato

I soggetti delegati dovranno disporre di un'identità digitale con livello di sicurezza almeno «significativo». **Sono invece esclusi i casi di delega professionale: la piattaforma non è pensata per professionisti**, intermediari, soggetti incaricati tramite contratti di servizio o istituti di patronato. **Ogni delegato potrà ricevere al massimo cinque deleghe** — escluse quelle legate a responsabilità genitoriale, tutela, amministrazione di sostegno o procura generale e speciale — e dovrà dichiarare di agire a titolo personale, non nell'ambito di un'attività professionale o d'impresa.

Le tre modalità per richiedere le deleghe

Il decreto prevede tre percorsi distinti:

- **Tramite il Portale:** il delegante inserisce la richiesta e il delegato la accetta entro 30 giorni. Per situazioni particolari — figli minori, tutori, curatori, amministratori di sostegno o procuratori — la piattaforma effettua verifiche automatiche con Anpr, Ministero della Giustizia e Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
- **Assistenza remota:** riservata agli over 65 e alle persone con disabilità grave certificata ai sensi della legge 104. La procedura si svolge in una sessione a distanza con la presenza di entrambe le parti. L'operatore verifica i documenti, acquisisce la volontà delle parti e carica la documentazione. È previsto un controllo a campione su almeno il 5% delle deleghe registrate con questa modalità.
- **Allo sportello del Comune di residenza:** il delegante firma la richiesta davanti all'addetto. In casi specifici — come la presenza di una procura o l'impossibilità a spostarsi per motivi sanitari — può presentare la domanda anche il delegato. Il Comune carica la documentazione nel portale entro tre giorni e il delegato completa il processo con l'accettazione online.

Come funziona la delega in pratica

La durata massima di ogni delega è di due anni, con possibilità di fissare un termine più breve. Sono previste revoca, rinuncia e sostituzione. **In alcuni casi la cessazione è automatica: quando il minore raggiunge la maggiore età o quando viene meno la qualifica di tutore, curatore o amministratore di sostegno.**

Ogni volta che il delegato utilizza la delega, la piattaforma – attraverso l'Identity Provider, cioè il gestore dell'identità digitale che interroga la piattaforma per verificare l'esistenza di una delega valida – registra l'accesso: il cittadino delegante può così sapere se, quando e come essa è stata usata. Il registro è consultabile dalle parti coinvolte, mentre l'estrazione dei dati personali è ammessa solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o delle autorità di vigilanza.

Il delegante riceve notifiche alla registrazione della delega e, salvo eccezioni, anche a ogni suo utilizzo. I dati relativi alle deleghe potranno inoltre essere integrati nel sistema [IT-Wallet](#), così da poter usare la delega come attestato elettronico nel portafoglio digitale italiano.

Non tutti i servizi saranno delegabili

Ogni amministrazione dovrà classificare i propri servizi in tre categorie: delegabili a tutti, delegabili solo in determinati casi, oppure non delegabili. La valutazione dovrà tenere conto del contesto, delle finalità, dei dati trattati e dei rischi per l'utente. Una Pa potrà anche limitare le funzionalità accessibili tramite delega, consentendo per esempio la sola consultazione e non operazioni dispositive.

Il regime più rigoroso vale per i servizi sanitari: Fascicolo Sanitario Elettronico, Ecosistema dati sanitari e Piattaforma nazionale di telemedicina. **L'accesso completo è riservato a figure specifiche come esercenti la responsabilità genitoriale, tutori e procuratori.** Per il delegato generico, l'operatività è limitata a quanto espressamente autorizzato dal delegante, e non può in nessun caso estendersi ai dati soggetti a maggiore tutela previsti dalla normativa sanitaria.

Privacy e sicurezza: i ruoli e le responsabilità

Sul piano della protezione dei dati, il decreto chiarisce le responsabilità: il gestore della piattaforma è titolare del trattamento per i dati relativi alla gestione del sistema; il Comune lo è quando gestisce la presentazione della delega o la consultazione del registro; i soggetti terzi coinvolti nell'assistenza remota devono essere nominati responsabili del trattamento ai sensi del GDPR.

Sul fronte della sicurezza delle identità digitali, il decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19, che ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale introducendo il nuovo articolo 3-ter, **obbliga i gestori delle identità digitali (esclusa la CIE) a verificare, prima del rilascio, l'eventuale esistenza di altre identità digitali associate alla stessa persona.** Una misura che risponde a casi come la truffa del cosiddetto "[doppio Spid](#)". Sarà inoltre creata in Anpr una sezione dedicata con i

dati relativi agli strumenti digitali intestati al cittadino – SPID, CIE, CNS, deleghe e domicilio digitale – per rendere più semplice individuare anomalie e aumentare la trasparenza.

Il parere del Garante: i tempi per gli ultimi passaggi

Il via libera del Garante, datato 12 febbraio 2026 e condizione necessaria per procedere, non chiude l'iter. Il Dpcm dovrà ora essere firmato dal Presidente del Consiglio (o dall'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica) e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale per diventare operativo. I tempi saranno presumibilmente rapidi: si tratta di un provvedimento monitorato nell'ambito del PNRR, e il decreto-legge n. 19/2026 fissa al 30 aprile la scadenza entro cui i dati su strumenti digitali e deleghe dovranno essere messi a disposizione dell'Anpr.

Anche una volta entrata in vigore, la valutazione del Garante non sarà definitiva per sempre: l'Autorità si riserva un giudizio finale su come i trattamenti verranno effettivamente condotti quando la piattaforma sarà a pieno regime. Il decreto prevede peraltro un piano di rilascio graduale: non tutti i servizi saranno disponibili da subito, e le singole Pa dovranno classificare i propri servizi e configurare gli accessi nel tempo.